



COMUNE DI ALLISTE

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE - C.O.S.A.P.

Approvato con delibera del C.C. n. 17 del 30/06/2011

INDICE

TITOLO 1- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	4
Capo I- Principi generali.....	4
Art. 1- Oggetto del regolamento.	4
Art. 2 -Definizione di suolo pubblico.	4
Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.....	4
Art. 4 - Occupazioni di urgenza.....	4
Art. 5 - Istanza di occupazione.	5
Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.	6
Art. 7 - Durata dell'occupazione.....	7
Art. 8 — Occupazioni abusive.....	7
Capo II - Prescrizioni tecniche.....	8
Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.....	8
Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.	8
Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.	8
Art. 12 - Occupazioni occasionali.....	9

Art. 13- Obblighi del concessionario.	9
Art 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.	9
Art. 15 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.....	10
Art. 16- Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.	10
Capo III - Tipologie di occupazione	11
Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.	11
Art. 18 - . Passi carrabili.....	11
Art. 19- Mestieri girovagli ed artistici.....	12
Art. 20 — Attività di noleggio e custodia.	12
Art. 21- Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.	12
Art. 22 - Parcheggi di autovetture private.	12
Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).....	12
Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.	13
Art. 25 - Affissioni e pubblicità.	14
Art. 26- Distributori di carburanti.	14
Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).....	14
Art. 28- Norma di rinvio.....	14
TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	14
Capo I — Principi generali	14
Art. 29— Istituzione del canone.	14
Art. 30 — Criteri di imposizione.	15
Art. 31 - Versamento del canone.	15
Art. 32. — Soggetto passivo.....	16
Art. 33- Agevolazioni.....	17
Art. 34 – Esclusioni.....	17
Art. 35 - Sanzioni.	19
Art. 36 - Diritto di interpello.....	19
Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone	19

Art. 37 - Criteri ordinari di determinazione del canone	19
Art. 38 - Determinazione del canone	20
Art. 39 – Funzionario Responsabile.	20
Capo III - Prescrizioni finali.....	21
Art. 40 – Disposizioni transitorie e finali	21
Art. 41 – Integrazioni normative.....	21
Art. 42 – Entrata in vigore	21
ALLEGATO A).....	22

TITOLO 1- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I- Principi generali

Art. 1- Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Alliste, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446.

Art. 2— Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada).

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla

contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

2. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Istanza di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita istanza al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. L'istanza deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. L'istanza deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame dell'istanza.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che l'istanza sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sull'istanza diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i..

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, acquisiti i pareri da parte dell'ufficio del territorio, del corpo di polizia municipale e di ogni altro eventuale ufficio interessato, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, le previste attestazioni di pagamento o in sostituzione le garanzie fideiussorie o la cauzione, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 15 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento dell'eventuale cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata in sanatoria.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D. LGS. 30.04.1992, n. 285;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal **competente Ufficio**;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla cui corrispondenza è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

6. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

9. In caso di negato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti oppure temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 8— Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;
- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di concessione della concessione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere - secondo le modalità del successivo art. 10 i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Capo II - Prescrizioni tecniche

Art 9 - Esecuzione di lavori e di opere.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 11 - Autorizzazione ai lavori.

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 12 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata – a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 13- Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In ogni caso l'area occupata dovrà sempre essere restituita al termine dell'occupazione medesima nelle condizioni preesistenti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 35.

Art 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 10 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonchè di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

2. La casistica su indicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 15 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione – senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 16- Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - Tipologie di occupazione

Art. 17 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici esercizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari, per l'annualità 2011, ad € 0,97 per utenza. Tale importo andrà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rivalutati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore ad €516,46.

Art. 18 - Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R.16.12.1992, n. 495), così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610.

2. La definizione di passo ed accesso carrabile va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata,

vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone, se previsto, quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art. 19- Mestieri girovagli ed artistici.

Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 20 — Attività di noleggio e custodia.

Coloro che esercitano attività di noleggio (es. pattini e biciclette) e custodia non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento delle dette attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune da effettuarsi non meno di cinque giorni prima dell'occupazione.

2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonchè dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con piante, merci, vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
3. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari
4. Al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui alla L. 114/98 e s.m.i. e della L.R. 18/2001 e s.m.i..
5. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
6. Per quanto concerne le fiere e i mercati scoperti su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
7. Per la disciplina del commercio in sede fissa ed in particolare delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
8. Alle attività di spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
9. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

10. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

11. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 25 – Impianti pubblicitari.

1. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio allo specifico regolamento.

Art. 26- Distributori di carburanti.

1. Per quel che concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento agli specifici regolamenti in materia, ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza al sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Settore concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28- Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I — Principi generali

Art. 29— Istituzione del canone.

1. Il Comune di Alliste, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta

l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Art. 30 — Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n 3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato (ALLEGATO A))quale parte integrante del presente regolamento.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione della superficie va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa

Art. 31 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune.

L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno - ovvero in tre rate di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 30 aprile - 30 giugno e 31 agosto), qualora il canone da pagare ecceda € 1.000,00; nel caso di versamento rateizzato dovrà essere prestata idonea garanzia sulle rate annuali rimanenti;

2. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per i pagamenti relativi alle occupazioni temporanee che eccedano i 2.000,00 € è possibile richiedere una rateizzazione in due rate di cui la prima da versare prima dell'inizio dell'occupazione e l'altra alla metà del periodo richiesto. Per l'ottenimento della rateizzazione è necessario prestare idonea garanzia.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio calcolato in base al vigente tasso legale per ogni giorno di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità, salvo la dimostrazione di gravi motivi che hanno impedito l'adempimento richiesto.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto a pena decadenza entro cinque anni dal versamento a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale. Il rimborso viene disposto entro 180 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

Art. 32. — Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.

2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.

3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Esiste altresì solidarietà tra il titolare della concessione e l'eventuale occupante di fatto.

4. In caso di subentro nella concessione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 33 – Agevolazioni

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere agevolazioni, previa richiesta del concessionario, per attività ritenute di particolare interesse sociale e culturale rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale quali la diffusione dell'informazione e della cultura intesa anche in senso lato nonché il sostegno alle fasce sociali più deboli o per le manifestazioni gestite da circoli, associazioni, ecc. a carattere locale, preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale per la promozione delle proprie manifestazioni.

Art. 34 – Esclusioni

1. Sono escluse dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero che non comportano attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;

b) commercio itinerante su aree pubbliche con sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose; la collocazione di luminarie è esclusa quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Codice della Strada;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti in pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- l) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- n) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- o) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- p) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- q) i passi carrabili;

r) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti -impianti pubblicitari, etc.).

Art. 35 - Sanzioni.

1. La sanzione è irrogata dal Responsabile del Canone nel seguente modo:

- per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità del 30% del canone dovuto; mentre per il tardivo versamento si applica una penalità del 10% per ritardi fino a 1 mese.
- Per le occupazioni abusive oltre al pagamento del canone viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del 100% del canone risultante, ferme restando le sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.L.vo. 285/1992.
- Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali, calcolati dal giorno dell'accertamento dell'illecito o dal giorno nel quale doveva essere effettuato il versamento, se precedente.

Art. 36 - Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 37 - Criteri ordinari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico la tariffa base a giorno per metro quadrato o lineare, a seconda della differente classe di importanza delle strade, è determinata secondo quanto riportato nell'allegato A.
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico la tariffa base annua per metro quadrato o metro lineare è determinata moltiplicando la tariffa giornaliera di cui al citato allegato per i 365 giorni dell'anno.
3. Il coefficiente di valutazione dell'attività è il valore, attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base della tariffa fissata al precedente articolo. Tale valore è determinato analiticamente nell'allegato A per ogni singola fattispecie di occupazione.
4. Il coefficiente inerente il sacrificio imposto alla collettività è il valore che misura il sacrificio economico imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico. Tale valore è determinato analiticamente nell'allegato A per ogni singola fattispecie.
5. Il valore economico della disponibilità dell'area riguarda la diversa importanza del tipo di bene pubblico oggetto dell'occupazione. Tale valore è determinato analiticamente nell'allegato A per ogni singola fattispecie.

Art. 38 – Determinazione del canone.

1. La tariffa base prevista a giorno di cui al precedente articolo va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica dell'attività, per il coefficiente di sacrificio imposto alla collettività e per il coefficiente di valore economico della disponibilità dell'area stessa. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per i giorni di occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, ovvero, se più conveniente per il concessionario, quella giornaliera .
3. Per le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari, il canone è commisurato **alla effettiva area dello stesso sul suolo pubblico.**

Art. 39 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile competente all'applicazione del canone è il Responsabile dell'Ufficio Tributi.

Capo III - Prescrizioni finali

Art. 40 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso, si considerano automaticamente valide e sono assoggettate alla complessiva disciplina del presente regolamento. Eventuali condizioni o clausole in contrasto con il presente regolamento diventano prive di efficacia. Il concessionario può comunque richiedere una nuova concessione che disciplini ex novo i rapporti sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 41 - Integrazioni normative

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge statali e regionali, con i relativi regolamenti comunali, nonché le specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 42 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2011.

TABELLA 1 - SUDDIVISIONE DELLE STRADE IN CATEGORIE

I CATEGORIA:

ALLISTE:

PIAZZA S.QUINTINO
VIA PIAZZA
PIAZZA MUNICIPIO
VIA ROMA
PIAZZA TERRA
VIA XXIV MAGGIO (DA PIAZZA S. QUINTINO A VIA LE CROCI)

FELLINE:

PIAZZA CADUTI
LARGO S. LUCIA
LARGO PIAZZA
PIAZZA CASTELLO
VIA IMMACOLATA

II CATEGORIA:

ALLISTE:

VIA RACALE (DA PIAZZA S. QUINTINO A VIA CONTE NARDINI)
VIA RETTIFILO
VIA P. LEONE
VIA XXIV MAGGIO (DA VIA LE CROCI A VIA RETTIFILO)
VIA FELLINE (DA VIA ROMA A VIA CUTROPIA)
VIA S. MARIA (DA PIAZZA S. QUINTINO A VIA FORNO)
VIA MARINA (DA PIAZZA S. QUINTINO A VIA I° MAGGIO)
VIA POZZONARDO (DA PIAZZA S. QUINTINO A VIA V.GALLIPOLI)

FELLINE:

VIA ALLISTE (DA LARGO S.LUCIA A VIA GIANNUZZI)
VIA UGENTO (DA LARGO S. LUCIA A VIA TRIESTE)
VIA MAZZINI (DA LARGO S. LUCIA A VIA TRIESTE)
VIA VERDI (DA VIA IMMACOLATA A VIA TRIESTE)
VIA MILANO (DA VIA IMMACOLATA A VIA TORINO)
VIA CHIESA
LARGO CHIESA
SPIAZZO COMPRESO TRA VIA IMMACOLATA E VIA MURAGLIE

MARINA:

TUTTE LE PIAZZETTE SITE IN LOCALITA' POSTO ROSSO, PILELLA E
CAPILUNGO

III CATEGORIA: TUTTO IL RESTO DEL TERRITORIO

TABELLA 2 – COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Tariffa base per mq.	
CATEGORIA I	1,20
CATEGORIA II	1,00
CATEGORIA III	0,80
2) Valore economico della disponibilità dell'area	
Strade, vie e piazze centro urbano	1,00
Mercati e fiere	0,50
Area spettacoli viaggianti	0,30
Piazzette della marina	0,90
3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione	
Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	0,60
Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	0,50
Occupazione determinante sensibile riduzione della viabilità	0,40
Occupazione per passi carrabili	0,05
Occupazione per passi carrabili per accesso a distributori di carburante	0,20
Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
Occupazioni sottostanti il suolo	0,10
4) Valutazione economica dell'attività	
Industriali, artigianali, professionali e di servizi	1,00
Commercio in aree pubbliche senza somministrazione di alimenti e bevande e senza elementi di arredo (occupazioni temporanee)	0,90
Commercio e pubblici esercizi in aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande e con elementi di arredo (occupazioni temporanee)	1,10
Produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50

Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi (occupazioni temporanee)	0,20
Edilizia (occupazioni temporanee)	0,30
Distributori di carburanti	0,50
Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
Cantieri edili	0,30
Spettacoli viaggianti	0,40
Mercati settimanali (occupazione temporanee)	0,40
Impianti pubblicitari	0,80
Altri usi	0,30